

Autorità per la vigilanza

sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Parere n. 60

del 07.05.2009

PREC 325/08/S

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla STILE LIBERO s.n.c. - concorso di idee per la progettazione di un polo scolastico con riconversione funzionale di alcune strutture esistenti - S.A.: Comune di Monte di Procida.

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio del Precontenzioso

Considerato in fatto

In data 9 giugno 2008 è pervenuta all'Autorità l'istanza di parere indicata in epigrafe, con la quale l'impresa STILE LIBERO s.n.c. ha contestato la legittimità della composizione della Commissione giudicatrice, nominata dalla Giunta del Comune di Monte di Procida per il concorso di idee in oggetto, in quanto non rispondente alla composizione esposta all'art. 9 del Bando e segnatamente manchevole della figura di "1 ingegnere esperto in impiantistica".

A riscontro della richiesta di informazioni effettuata dall'Autorità nell'istruttoria procedimentale, la stazione appaltante ha inviato copia della delibera di G.C. n. 27 del 31 gennaio 2008, relativa alla nomina della predetta Commissione, dalla quale si evince che la figura di esperto in impiantistica è stata individuata dal Comune di Monte di Procida nella persona di un architetto, professore del Dipartimento di Progettazione Ambientale dell'Università degli Studi Federico II di Napoli.

La stazione appaltante ha rappresentato, altresì, di non aver potuto trasmettere i verbali di gara, in primo luogo all'aggiudicataria e quindi ad ogni eventuale controinteressato, non avendo ancora provveduto alla loro approvazione definitiva.

Al contraddittorio documentale avviato da questa Autorità ha partecipato anche il controinteressato Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, con l'arch. Pietro Fatigato (capogruppo), che ha sostenuto la legittimità dell'operato della stazione appaltante, evidenziando, in particolare, che le competenze professionali di legge, per quanto attiene agli impianti interni agli edifici, sono comuni sia agli ingegneri civili che agli architetti, tanto che le prestazioni professionali degli uni e degli altri vengono remunerate con la stessa tariffa professionale.

Ritenuto in diritto

Per la soluzione della questione oggetto della controversia occorre, preliminarmente, rilevare che, in ordine alla nomina della Commissione giudicatrice, l'art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006, al comma 2, dispone che *“La commissione, nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.”*.

Nella fattispecie in esame, trattandosi di un concorso di idee che sottintende un chiaro apprezzamento nel merito delle proposte progettuali, il Bando di gara, nell'art. 9, aveva già stabilito, sotto il profilo delle professionalità ritenute necessarie, la composizione della Commissione, richiedendo *“n. 1 architetto esperto in progettazione architettonica; n. 1 ingegnere esperto in impiantistica; n. 1 Responsabile del settore Lavori Pubblici”*.

Occorre, tuttavia, considerare che, come ha sottolineato anche la giurisprudenza (TAR Campania, Salerno, Sez. I, sentenza 26 aprile 2007, n. 457), è da ritenersi tuttora vigente la ripartizione di competenze professionali tra ingegneri ed architetti prevista dagli art. 51 e 52 del r.d. 23 ottobre 1925 n. 2537 (come confermato dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 129 di attuazione, tra l'altro, della direttiva 85/384/Cee) e che tali norme, emanate in sede di approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto, in particolare, riservano alla competenza comune di architetti ed ingegneri le opere di edilizia civile, mentre attribuiscono alla competenza generale degli ingegneri quelle concernenti: le costruzioni stradali, le opere igienico sanitarie (depuratori, acquedotti, fognatura e simili), gli impianti elettrici, le opere idrauliche, le operazioni di estrazione di materiali, le opere industriali; ferma rimanendo per i soli architetti la competenza in ordine alla progettazione delle opere civili che presentino rilevanti caratteri artistici e monumentali (art. 52, comma 2, cit., che conserva però alla concorrente competenza degli ingegneri, secondo la regola generale, la parte tecnica degli interventi costruttivi *de quibus*).

Inoltre, in via ancora più specifica, è stato altresì precisato che *“La competenza esclusiva degli ingegneri a sottoscrivere progetti sussiste solo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 51 e 52 del regolamento di cui al R.D. n. 2537/1925, nel caso di progettazione e verifica degli impianti; un architetto deve pertanto ritenersi abilitato a sottoscrivere un progetto nel caso in cui non si debba procedere alla progettazione di impianti, ma solo al loro montaggio mediante l'esecuzione delle necessarie opere murarie”* (CGA - Sez. Giurisdizionale - sentenza 21 gennaio 2005, n. 9).

Da quanto sopra discende che la contestata sostituzione, operata dalla stazione appaltante in sede di nomina della Commissione, della componente riservata alla professionalità di ingegnere con altra professionalità laureata in architettura e professore universitario associato, potrebbe, in linea generale, reputarsi legittima laddove fosse riscontrabile anche una equipollenza di competenze professionali, da valutarsi, nel caso di specie, assumendo a parametro l'oggetto del concorso di idee.

Di particolare rilevanza, al riguardo, è l'art. 2 del bando che individua l'oggetto del concorso nei seguenti termini “- *ampliamento dell'edificio scolastico di Corso Umberto, scuola media, per accogliere gli studenti provenienti dalle aule ospitate dall'edificio di via Panoramica; - riconversione funzionale dell'edificio di via Panoramica in nuova Sede Municipale, previo suo adeguamento sismico; - riconversione funzionale dell'attuale edificio comunale di via Panoramica in nuova sede della scuola elementare “A. Vespucci”, attualmente sita in Corso Garibaldi, previo suo adeguamento sismico; - demolizione dell'edificio scolastico di Corso Garibaldi, unitamente alla struttura sportiva, e realizzazione della Villa comunale con parcheggi interrati”.*

Ebbene, il richiamato oggetto del concorso, riguardando sia la progettazione di opere civili sia di infrastrutture nonché adeguamenti sismici, mostra chiaramente la necessità di specifiche competenze progettuali che rientrano nel bagaglio esclusivo delle competenze professionali dell'ingegnere.

Inoltre, occorre tenere in debito conto l'ulteriore previsione contenuta nell'art. 3, comma 3, della *lex specialis*, che individua espressamente l'esperienza professionale e/o specializzazione richiesta ai concorrenti in ambiti fortemente caratterizzati sotto il profilo interdisciplinare, che, inevitabilmente, si ripercuotono sulle necessarie esperienze e competenze professionali dei componenti della Commissione nominata per giudicarli, o quanto meno possono fungere da parametro di riferimento delle stesse.

In particolare, la citata disposizione del bando richiede una documentata esperienza nei seguenti ambiti di attività: 1) progettazione architettonica di opere simili a quella oggetto dell'incarico; 2) calcolo delle strutture di opere simili a quella oggetto dell'incarico; 3) impiantistica elettrica; 4) impiantistica termo idrica sanitaria e di condizionamento; 5) sicurezza dei cantieri.

Al riguardo si evidenzia che le attività di cui al punti 2), 3) e 4) rientrano indubbiamente nelle competenze professionali esclusive degli ingegneri e non possono essere espletate anche dagli architetti, fatta salva l'ipotesi che si tratti di un professionista laureato all'esito della speciale corso di laurea in architettura/ingegneria ed abilitato anche all'esercizio della professione di ingegnere.

In particolare, relativamente al calcolo delle strutture di opere simili a quelle oggetto dell'incarico (non solo in cemento armato ma anche antisismiche) la giurisprudenza ha più volte rilevato che è “*riservata agli ingegneri la competenza per le costruzioni civili, anche modeste, che adottino strutture in cemento armato.*” (Cass. civ., Sez. II, sentenza 26 luglio 2006, n. 17028).

Riguardo, poi, alla componente impiantistica, che si presume da progettare trattandosi di concorso di idee, appare contraddittorio individuare, nella fattispecie in esame, un architetto quale “*esperto in impiantistica*”, atteso che, come si evince dalla giurisprudenza sopra richiamata, la competenza professionale alla progettazione di impianti è propria degli ingegneri.

Da tutto quanto sopra discende la necessità della presenza in Commissione della figura professionale dell’ingegnere accanto a quella dell’architetto, come peraltro espressamente prevedeva il bando in oggetto.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che la composizione della Commissione giudicatrice, nominata dalla Giunta del Comune di Monte di Procida, non è conforme alla normativa di settore e alla *lex specialis* di gara.

I Consiglieri Relatori

Andrea Camanzi

Guido Moutier

Il Presidente

Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 19.05.2009